

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **468/2000** (ECLI:IT:COST:2000:468)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **FLICK**

Camera di Consiglio del **28/09/2000**; Decisione del **23/10/2000**

Deposito del **03/11/2000**; Pubblicazione in G. U. **08/11/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25792**

Atti decisi:

N. 468

ORDINANZA 23 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21 marzo 2000 dalla Corte d'assise di Locri, il 25 marzo e il 5 aprile 2000 dalla Corte di assise di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 307, 332 e 386 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 25 e 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria

Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise di Locri e, con due diverse ordinanze, la Corte d'assise di Messina - rispettivamente in data 21 marzo 2000, 25 marzo 2000 e 5 aprile 2000 - hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nonché, da parte della Corte d'assise di Locri, anche dell'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui tale normativa - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - limita la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'istruttoria dibattimentale;

che, ad avviso dei rimettenti, le norme denunciate risulterebbero discriminatorie, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per tutti quegli imputati ai quali la normativa precedente precludeva la possibilità di accedere al rito abbreviato in ragione della tipologia del reato contestato (e che dunque non avevano avanzato richiesta in tal senso) e che successivamente - una volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale - si vedono comunque impedita la possibilità di usufruire del predetto rito speciale soltanto per un accidente temporale del tutto casuale, quale la circostanza che il procedimento che li riguarda abbia oltrepassato l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, soglia temporale di proponibilità dell'istanza;

che, inoltre, la normativa denunciata comporterebbe anche la lesione del diritto di difesa dell'imputato, con violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché - in forza del pacifico presupposto che alle norme processuali che influiscono sulla determinazione della pena va riconosciuta natura indubbiamente sostanziale - l'impossibilità di accesso al rito precluderebbe l'opportunità, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio più mite.

Considerato che la legge 5 giugno 2000, n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.